

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1801/98 della Commissione, del 18 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 1802/98 della Commissione, del 18 agosto 1998, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di agosto 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada 3

Regolamento (CE) n. 1803/98 della Commissione, del 18 agosto 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 4

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

98/515/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) paneuropea (emendamento 1)⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1607]..... 7**

98/516/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1608] 10**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

98/517/CE:	
* Decisione della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations, stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1609].....	12
98/518/CE:	
* Decisione della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso a velocità primaria ISDN ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1610]	14
98/519/CE:	
* Decisione della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1612]	17
98/520/CE:	
* Decisione della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso a velocità primaria alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) paneuropea (emendamento 1) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1613].....	19
98/521/CE:	
* Decisione della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso di base ISDN ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1614].....	22
98/522/CE:	
* Decisione della Commissione, del 17 giugno 1998, su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori destinati al sistema pubblico paneuropeo Ermes (Enhanced radio message system, sistema di radioavviso terrestre) (seconda edizione) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1615]	25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1801/98 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	060	56,6	
	999	56,6	
0709 90 70	052	27,3	
	999	27,3	
0805 30 10	382	59,4	
	388	67,2	
	524	55,9	
	528	64,3	
	999	61,7	
0806 10 10	052	93,2	
	600	63,3	
	624	152,5	
	999	103,0	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	60,7	
	400	71,3	
	508	92,0	
	512	62,8	
	524	69,8	
	528	81,9	
	804	97,9	
	999	76,6	
	0808 20 50	052	92,8
		388	53,8
528		106,0	
0809 30 10, 0809 30 90	999	84,2	
	052	116,2	
	400	124,4	
0809 40 05	999	120,3	
	052	56,9	
	064	71,0	
	066	74,0	
	093	65,9	
	624	191,4	
	999	91,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1802/98 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 1998****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di agosto 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 8,
considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12 bis, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada, modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96⁽⁴⁾;
considerando che il regolamento (CE) n. 2051/96 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per anno civile; che non sono stati

chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine per il mese di agosto 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di agosto 1998 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CE) n. 2051/96.

Articolo 2

Nei primi cinque giorni del mese di settembre 1998 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1803/98 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1794/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1800/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1794/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1794/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 1998.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 228 del 15. 8. 1998, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 18. 8. 1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fruento grano duro (1)	8,43	0,00
1001 90 91	Fruento (grano) tenero destinato alla semina	50,37	40,37
1001 90 99	Fruento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	50,37	40,37
	di qualità media	81,56	71,56
	di bassa qualità	97,07	87,07
1002 00 00	Segala	110,30	101,40
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	110,30	101,40
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	110,30	101,40
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	111,18	101,18
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	111,18	101,18
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	111,70	111,70

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 14. 08. 1998 al 17. 08. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	110,95	91,60	87,47	75,48	166,21 (*)	63,24 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	10,51	-0,96	7,87	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	13,19	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,16 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,22 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso di base alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) paneuropea (emendamento 1)

[notificata con il numero C(1998) 1607]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/515/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾;

considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alla decisione 97/346/CE della Commissione⁽²⁾;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle caratteristiche tecniche, ai requisiti dell'interfaccia elettrica e meccanica nonché al protocollo per il controllo d'accesso, cui dovranno conformarsi le apparecchiature terminali che, espressamente a ciò destinate dal fabbricante o dal suo rappresentante, possono essere collegate ad un punto di riferimento T, oppure ad un punto di riferimento con S e T coincidenti, per l'accesso di base ad un'interfaccia con una rete pubblica di telecomunicazioni, presentate come punto d'accesso di base all'ISDN paneuropea (Euro-ISDN).

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 del 6. 6. 1997, pag. 19.

essenziali di cui all'articolo 5, lettere c), d), e f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽¹⁾ e 89/336/CEE⁽²⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 97/346/CE è abrogata a decorrere dal 20 maggio 1998.
2. La decisione 94/797/CE della Commissione⁽³⁾ è abrogata a decorrere dal 20 maggio 1998.
3. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alle decisioni 94/797/CE e 97/346/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 329 del 20. 12. 1994, pag. 14.

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Integrated Services Digital Network (ISDN);

Attachment requirements for terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN basic access

[Rete digitale di servizi integrati (ISDN): Requisiti di connessione per le apparecchiature terminali da collegare a una ISDN utilizzando l'accesso a velocità di base ISDN]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 3 — novembre 1995, modificata da TBR 3 A1 — dicembre 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni LMES (Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations, stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz

[notificata con il numero C(1998) 1608]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/516/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾;

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di

trasmissione binaria (LMES) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 17 della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a tale norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽²⁾ e 89/336/CEE⁽³⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);

Low data rate land mobile satellite earth stations (LMES) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands

[Stazioni terrestri e sistemi per satelliti (SES); stazioni terrestri mobili per le comunicazioni via satellite a bassa velocità di trasmissione binaria (LMES) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR27 — dicembre 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa alle SNG TES (Satellite News Gathering Transportable Earth Stations, stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satellite) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz

[notificata con il numero C(1998) 1609]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/517/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾;

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satel-

lite (SNG TES) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 17 della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a tale norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽²⁾ e 89/336/CEE⁽³⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);

Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands

[Stazioni terrestri e sistemi per satelliti (SES); stazioni terrestri trasportabili per la ritrasmissione d'informazioni via satellite (SNG TES) che operano nelle bande di frequenza 11-12/13-14 GHz]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR30 — dicembre 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.ccc.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso a velocità primaria ISDN

[notificata con il numero C(1998) 1610]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/518/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾;

considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle caratteristiche tecniche, ai requisiti dell'interfaccia elettrica e meccanica nonché al protocollo per il controllo d'accesso, cui dovranno conformarsi le apparecchiature terminali che, espressamente a

ciò destinate dal fabbricante o dal suo rappresentante, possono essere collegate ad un punto di riferimento T, oppure ad un punto di riferimento con S e T coincidenti, per l'accesso di base ad un'interfaccia con una rete pubblica di telecomunicazioni, presentate come punto d'accesso a velocità primaria all'ISDN paneuropea (Euro-ISDN) e destinato a chiamate che usano servizi di base a richiesta con trasmissione a pacchetti.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽²⁾ e 89/336/CEE⁽³⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato vengono abrogate con effetto a decorrere dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Integrated Services Digital Network (ISDN);

Attachment requirements for packet mode terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN primary rate access

[Rete digitale di servizi integrati (ISDN): Requisiti di connessione per apparecchiature terminali a trasmissione a pacchetti destinate ad essere collegate a un sistema ISDN con accesso a velocità primaria ISDN]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 34 — dicembre 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.ccc.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa alle VSAT (Very Small Aperture Terminals, stazioni terminali con antenne di piccolo diametro) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz

[notificata con il numero C(1998) 1612]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/519/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾;

considerando che la Commissione ha adottato la misura che stabilisce il tipo di apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle stazioni terminali con antenne di piccolo diametro (VSAT) che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 17 della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a tale norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽²⁾ e 89/336/CEE⁽³⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Satellite Earth Stations and Systems (SES);

Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz frequency bands

[Stazioni terrestri e sistemi per satelliti (SES); stazioni terminali con antenne di piccolo diametro (VSAT); stazioni terrestri per le comunicazioni via satellite — solo emittenti, emittenti e riceventi o solo riceventi — che operano nelle bande di frequenza 11/12/14 GHz]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR28 — dicembre 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso a velocità primaria alla rete ISDN (Integrated Services Digital Network, rete digitale di servizi integrati) paneuropea (emendamento 1)

[notificata con il numero C(1998) 1613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/520/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾;

considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alla decisione 97/347/CE della Commissione⁽²⁾;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle caratteristiche tecniche, ai requisiti dell'interfaccia elettrica e meccanica nonché al

protocollo per il controllo d'accesso, cui dovranno conformarsi le apparecchiature terminali che, espressamente a ciò destinate dal fabbricante o dal suo rappresentante, possono essere collegate ad un punto di riferimento T, oppure ad un punto di riferimento con S e T coincidenti, per l'accesso a velocità primaria ad un'interfaccia con una rete pubblica di telecomunicazioni, presentate come punto d'accesso a velocità primaria all'ISDN paneuropea (Euro-ISDN).

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere c), d), e f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽³⁾ e 89/336/CEE⁽⁴⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 97/347/CE è abrogata a decorrere dal 20 maggio 1998.

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 148 del 6. 6. 1997, pag. 24.⁽³⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

2. La decisione 94/796/CE della Commissione ⁽¹⁾ è abrogata a decorrere dal 20 maggio 1998.

3. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alle decisioni 97/347/CE e 94/796/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 20. 12. 1994, pag. 1.

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Integrated Services Digital Network (ISDN);

Attachment requirements for terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN primary rate access

[Rete digitale di servizi integrati (ISDN): Requisiti di connessione per le apparecchiature terminali da collegare a una ISDN utilizzando l'accesso a velocità primaria ISDN]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 4 — novembre 1995, modificata da TBR 4 A1 — dicembre 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa alla trasmissione a pacchetti ISDN mediante accesso di base ISDN*[notificata con il numero C(1998) 1614]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/521/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾;

considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle caratteristiche tecniche, ai requisiti dell'interfaccia elettrica e meccanica nonché al protocollo per il controllo d'accesso, cui dovranno conformarsi le apparecchiature terminali che, espressamente a

ciò destinate dal fabbricante o dal suo rappresentante, possono essere collegate ad un punto di riferimento T, oppure ad un punto di riferimento con S e T coincidenti, per l'accesso di base ad un'interfaccia con una rete pubblica di telecomunicazioni, presentate come punto d'accesso di base all'ISDN paneuropea (Euro-ISDN) e destinato a partecipare a bandi di gara che usano servizi di base a richiesta con trasmissione per pacchetti.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere da c) a f), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽²⁾ e 89/336/CEE⁽³⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

1. Le disposizioni nazionali di omologazione relative alle apparecchiature oggetto della norma armonizzata di cui all'allegato vengono abrogate con effetto a decorrere dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alle disposizioni nazionali di omologazione possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Integrated Services Digital Network (ISDN);

Attachment requirements for packet mode terminal equipment to connect to an ISDN using ISDN basic access

[Rete digitale di servizi integrati (ISDN): Requisiti di connessione per apparecchiature terminali a trasmissione a pacchetti destinate ad essere collegate a un sistema ISDN con accesso di base ISDN]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 33 — dicembre 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.ccc.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1998

su una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori destinati al sistema pubblico paneuropeo Ermes (Enhanced radio message system, sistema di radioavviso terrestre) (seconda edizione)

[notificata con il numero C(1998) 1615]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/522/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾;

considerando che la Commissione ha adottato la misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è richiesta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sulla portata di tale regolamentazione;

considerando che è opportuno adottare le corrispondenti norme armonizzate, o parti di norme armonizzate, in attuazione dei requisiti essenziali, da trasformare nelle regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che per garantire continuità di accesso ai mercati ai fabbricanti è necessario prevedere disposizioni transitorie relative ad apparecchiature omologate conformemente alla decisione 95/290/CE della Commissione⁽²⁾;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata nella presente decisione è conforme al parere del comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate al sistema pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre denominato «Sistema europeo di radioavviso» (Ermes) e che rientrano nel

⁽¹⁾ GU L 74 del 12. 3. 1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 2. 8. 1995, pag. 21.

campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La presente decisione istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti dei ricevitori per le apparecchiature terminali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata, elaborata dall'ente di normazione competente, che attua nella misura applicabile i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere d), e), f) e g), della direttiva 98/13/CE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica di cui al paragrafo 1, soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 98/13/CE e i requisiti delle altre direttive pertinenti, in particolare le direttive 73/23/CEE⁽³⁾ e 89/336/CEE⁽⁴⁾ del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati, designati per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 98/13/CE, riguardo alle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, utilizzano o assicurano l'utilizzazione della norma armonizzata di cui all'allegato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

1. La decisione 95/290/CE è abrogata con effetto a decorrere dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente decisione.

⁽³⁾ GU L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.⁽⁴⁾ GU L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

2. Le apparecchiature terminali omologate conformemente alla decisione 95/290/CE possono continuare ad essere immesse in commercio e poste in servizio.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

*ALLEGATO***Riferimento alla norma armonizzata applicabile**

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente:

Radio Equipment and Systems (RES);

Enhanced Radio MESSage System (Ermes);

Receiver requirements

[Sistemi e apparecchi radio (RES); Sistema europeo di radioavviso (Ermes); Requisiti dei ricevitori]

ETSI

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione

Segretariato dell'ETSI

TBR 7 — seconda edizione — ottobre 1997

(eccetto l'introduzione)

Informazioni complementari

L'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione è riconosciuto conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

La norma armonizzata di cui sopra è stata elaborata in virtù di un mandato concesso conformemente alle procedure previste in materia dalla direttiva 83/189/CEE.

Il testo integrale della norma armonizzata di cui sopra può essere richiesto a:

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commissione europea
DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)
200, rue de la Loi/Wetstraat
B-1049 Bruxelles

o a qualsiasi altro organismo responsabile per la disponibilità delle norme ETSI (un elenco di tali organismi è disponibile su Internet, all'indirizzo www.ispo.cec.be).

⁽¹⁾ GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.